



SENT. 21/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA

in composizione monocratica, nella persona del Primo Referendario Diego

Maria POGGI, quale giudice designato, ha pronunciato, in esito all'udienza in

data 24 ottobre 2024, la seguente

SENTENZA

nel giudizio per la resa del conto, iscritto al **n. 903** del registro di segreteria,

promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti per la Regione Valle

d'Aosta, nei confronti dell'agente contabile del Comune di Courmayeur,

Società NIVI S.p.A. (cod. fiscale 04105740486);

VISTI gli articoli 141, 142, 143 e 144 del c.g.c;

VISTI gli atti di causa;

PRESENTI, all'udienza in camera di consiglio del 24 ottobre 2024, la

Segretaria dott.ssa Geltrude PETRINI;

UDITO il Pubblico Ministero nella persona della Sostituto Procuratore

regionale dott.ssa Francesca COZZA.

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso depositato presso questa sezione in data 23 ottobre 2023, la

Procura regionale promuoveva il giudizio per la resa del conto dell'agente

contabile in epigrafe, per gli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021.

	Il Giudice designato, in accoglimento del predetto ricorso, con il decreto n. 22	
	depositato in data 21 novembre 2023, assegnava al predetto agente contabile	
	il termine perentorio del 29 marzo 2024 per il deposito del conto all’Ente e, a	
	quest’ultimo, il termine del 28 giugno 2024 per il deposito del conto stesso	
	presso la sezione giurisdizionale.	
	Peraltro nelle more del deposito e della notifica del decreto risulta che il	
	Comune di Courmayeur abbia provveduto al deposito dei conti predetti.	
	In data 30 agosto 2024 la Procura regionale depositava l’istanza per la	
	fissazione dell’udienza, ai fini della definizione del giudizio per resa del conto	
	sopra richiamato.	
	All’udienza odierna, il Pubblico Ministero conclude chiedendo di dichiarare	
	il non luogo a provvedere, essendo l’obbligo adempiuto per intero, anziché	
	l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, restando	
	in ogni caso impregiudicata ogni valutazione circa la regolarità dei conti	
	medesimi.	
	La causa è passata in decisione.	
	DIRITTO	
	In ordine alle fasi del presente giudizio, ritiene questo giudice che, una volta	
	avviato il giudizio per resa di conto in forma monocratica ai sensi degli artt.	
	141 e ss. c.g.c., il medesimo giudizio debba essere definito, anche ai sensi	
	dell’art. 144 c.g.c., con sentenza anch’essa monocratica, essendo la fase	
	collegiale destinata esclusivamente a definire l’eventuale opposizione al	
	decreto di fissazione del termine ai sensi dell’art. 142 c.g.c. (in senso conforme	
	e condiviso da questo Giudice, da ultimo, Sezione giurisdizionale per la	
	Regione Lombardia n. 227/2023 e Sezione giurisdizionale per la Regione	
	2	

	Puglia n. 389/2023).	
	Inoltre, atteso che la diversa forma del decreto monocratico, ai sensi	
	dell’articolo 41 comma 4 del C.G.C. non richiederebbe motivazione, questo	
	Giudice ritiene di aderire alla tesi per cui il provvedimento espresso che	
	dichiarare motivatamente l’estinzione del giudizio per resa di conto debba essere	
	costituito dalla sentenza (in tal senso, recentemente, anche Sez.	
	Giurisdizionale Lombardia n. 36/2024; Sez. Giurisdizionale Basilicata n.	
	14/2024; Sez. Giurisdizionale Liguria n. 63/2024; Sez. Giurisdizionale Veneto	
	n. 101/2024).	
	Considerato che risulta che i conti dell’agente contabile in epigrafe siano stati	
	depositati anteriormente ai termini assegnati e che il P.M. ha chiesto la	
	fissazione dell’odierna udienza, questo Giudice deve pertanto procedere alla	
	definizione del giudizio per la resa del conto in epigrafe, con pronuncia di	
	estinzione per cessata materia del contendere.	
	Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del medesimo conto da	
	parte del Magistrato designato, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145	
	e ss. del c.g.c..	
	Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.	
	PQM	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Valle d’Aosta, in	
	composizione monocratica, dichiara estinto, per cessata materia del	
	contendere, il giudizio per resa del conto indicato in epigrafe.	
	Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.	
	Così deciso ad Aosta, nella camera di consiglio in data 24 ottobre 2024.	
	3	

